Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 5 gennaio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 145

MEDAGLIA DI BRONZO

BIASIA Ernesto di Luigi e di Pertile Caterina, da San Pietro in Gù (Padova), classe 1926, partigiano combattente. — Giovane partigiano diciassettenne, accorso all'appello della Patria oppressa, partecipava a numerosi atti di sabotaggio con audacia e sprezzo del pericolo. Più volte catturato ed arditamente evaso, ferito e condannato a morte in contumacia, persisteva nella lotta, favorendo la fuga di prigionieri alleati dai campi di concentramento e riforne ndo le formazioni partigiane di materiale bellico aviolanciato. Per incarico del Comando alleato, affrontando pericoli di ogni genere attraversava la frontiera ed assolveva in territorio estero le delicate missioni affidategli, tutto superando con serenità e con la coscienza del proprio dovere. — Veneto, settembre 1943-dicembre 1944.

(5412)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1950, n. **1043.**

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri viene effettuata:

a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;

b) nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi soggetti a ferma o a rafferma;

c) nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri soggetti a ferma o a rafferma nonchè fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*) — per deficienza di candidati dichiarati idonei — saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) in ragione proporzionale.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *b*) — per deficienza di candidati dichiarati idonei — saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *c*) e viceversa.

I provenienti dai civili dovranno:

possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori;

aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono essere stati discriminati;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;

essere di statura non inferiore a metri 1,70;

avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera *c*), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite negli articoli 2 e 3 del presente decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera *a*).

Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vicebrigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive legioni di provenienza ».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

« I corsi di istruzione per gli allievi, di cui all'art. 1, lettere *a*) e *c*) del presente decreto, avranno la durata di due anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

Nel primo anno, al termine dell'ottavo mese, gli allievi sottufficiali saranno avviati presso le stazioni dell'Arma per la durata di sessanta giorni per compiervi un esperimento pratico, al termine del quale il comandante della compagnia dalla quale la stazione dipende esprimerà il proprio motivato parere sull'idoneità dei giovani a proseguire il corso.

Per ottenere il passaggio al secondo corso gli allievi saranno sottoposti ad esami con modalità prescritte dal Comando generale dell'Arma.

Al termine dell'ottavo mese del secondo anno di corso, il quale sarà svolto in comune con gli allievi provenienti dal personale dell'Arma di cui al precedente art. 1, lettera *b*), gli allievi verranno nuovamente avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comando generale dell'Arma.

Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia da cui la stazione dipende, esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere.

Gli allievi giudicati idonei verranno sottoposti ad esami finali presso la Scuola, dopo di che saranno in-

viati in licenza di un mese e quindi, i promossi, assegnati definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno essere distolti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere ».

Art. 3.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma, che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto dovranno:

aver prestato almeno un anno di servizio d'istituto (non in cariche speciali) presso le stazioni, i reparti mobilitati, gli squadroni territoriali, i battaglioni mobili e i nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza per la Sicilia;

non aver superato il 30° anno di età;

emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacità professionale ».

Art. 4.

L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, il corso avrà la durata di otto mesi e sarà svolto in comune con gli allievi, di cui alle lettere *a*) e *c*) del predetto art. 1, frequentanti il secondo anno di corso.

Al termine del corso gli allievi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto saranno avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento con le stesse modalità stabilite dal precedente art. 5, comma quarto.

Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia da cui la stazione dipende esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere ».

Art. 5.

Agli effetti della promozione a vicebrigadiere, gli allievi sottufficiali, che abbiano superati gli esami finali, seguiranno, in graduatoria, l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato, da ciascuno di essi, in conformità alle vigenti disposizioni del regolamento di servizio interno per la Scuola.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 30 novembre 1950, n. **1044.**

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sino al 30 giugno 1952 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di società con capitale superiore a 250 milioni di lire.

Sono pure subordinate alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 250 milioni di lire.

E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — TOGNI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 30 novembre 1950, n. **1045.**

Autorizzazione della spesa di L. 250.000.000 per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la ulteriore spesa di lire 250.000.000 in aggiunta a quella di lire 280.000.000 di cui all'art. 5, comma quarto, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949 (nono provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Segni

LEGGE 12 dicembre 1950, n. **1046.**

Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga all'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici è portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Segni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. **1047.**

Erezione in ente morale della « Casa di riposo Maurizi », con sede nel comune di Cassano Magnago (Varese).

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo Maurizi », con sede nel comune di Cassano Magnago (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. **1048.**

Soppressione dell'Agenzia consolare in Jujuy ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria di San Salvador de Jujuy.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa l'Agenzia consolare in Jujuy e viene istituito in San Salvador de Jujuy un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1950, n. **1049.**

Circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Rodi.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene stabilita la circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Rodi.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1950.

Scioglimento del Consiglio direttivo del Centro sperimentale per la cinematografia e nomina di un commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, relativa alla istituzione del Centro sperimentale per la cinematografia;

Visto lo statuto del Centro sperimentale anzidetto, approvato con regio decreto 30 novembre 1942, n. 1856;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Considerato che in conseguenza della situazione venutasi a determinare per le dimissioni presentate dai componenti il Consiglio direttivo, dott. Nicola de Pirro, dott. Garadia Moccia e dott. Giovanni de Tomasi, i primi due membri di diritto, si rende necessario assicurare il funzionamento dell'Ente, mediante la nomina di un commissario straordinario;

Ritenuta l'opportunità di affidare altresì al predetto commissario straordinario l'incarico di proporre le modifiche necessarie per adeguare l'ordinamento dell'Ente alle attuali esigenze, anche in rapporto ai nuovi compiti ad esso attribuiti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo del Centro sperimentale per la cinematografia, nominato con decreto 15 novembre 1947, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola de Pirro è nominato commissario straordinario del Centro sperimentale per la cinematografia per la durata di mesi sei, con i poteri spettanti al Consiglio direttivo e con l'incarico di proporre le modifiche necessarie per adeguare l'ordinamento dell'Ente alle attuali esigenze, anche in rapporto ai nuovi compiti ad esso attribuiti.

Art. 3.

L'attuale Collegio dei revisori continua a svolgere le sue funzioni, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1950

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1950
Registro Presidenza n. 43, foglio n. 254. — FERRARI

(38)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Modena n. 14458 in data 18 ottobre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. dott. Goerrieri Ermanno, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il sig. Bonilauri Nino, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. dott. Goerrieri Ermanno è sostituito con il sig. Bonilauri Nino quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5535)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1950.

Designazione degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a Provincie e Comuni per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 30 luglio 1950, n. 574, il quale dispone che l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle Provincie, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, abbia effetto anche per l'anno 1949;

Vista la legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie;

Visto il secondo comma degli articoli 2 e 5, rispettivamente delle citate leggi n. 574 e n. 575 del 1950, in virtù del quale le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, si rendono applicabili ai mutui che i Comuni e le Provincie possono contrarre per fronteggiare il disavanzo economico non coperto dal contributo statale;

Considerato che l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, stabilisce che tali mutui debbano essere concessi dagli istituti di credito all'uopo designati;

Visti i precedenti decreti Ministeriali, l'ultimo dei quali in data 23 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre stesso anno, con cui furono designati alcuni istituti di credito per altre operazioni di mutuo a favore degli Enti locali;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 dell'8 novembre successivo, mediante il quale, e con riserva di procedere ad ulteriori designazioni, è stata autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui alle Amministrazioni provinciali e comunali per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci, ai sensi degli articoli 2 e 5 delle leggi 30 luglio 1950, n. 574 e n. 575;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena e l'Istituto San Paolo di Torino sono designati per la concessione dei mutui che, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 574, e dell'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, le Provincie ed i Comuni possono contrarre per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci non coperto dal contributo statale.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1950
Registro Tesoro n. 16, foglio n. 131. — GRIMALDI

(35)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1950, *registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950*, è stato respinto il ricorso straordinario, presentato dall'ing. Valerio Bisi, dipendente del Consorzio di bonifica della Valtidone, con sede in Borgonovo (Piacenza), avverso il provvedimento del Consiglio di amministrazione dello stesso Ente, concernente la sua sostituzione nell'incarico di direttore tecnico.

(17)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 21 dicembre 1950, recante « Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1951 per alcune categorie di entrate » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 29 dicembre 1950, n. 297, all'art. 56, penultima e ultima alinea, in luogo della locuzione « .... diverse *dallo* stesso prodotto » leggasi: « .... diverse *dello* stesso prodotto ».

(39)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Tramontana (Trapani).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 27 dicembre 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2393, sita nel comune di Trapani, spiaggia di Tramontana, facente parte della mappa non ancora pubblicata del comune di Trapani partita 8431, foglio 3-*bis* numero provvisorio 3866-*a*, foglio 3 numero provvisorio 3866-*b*, foglio 3 numero provvisorio 3866½.

(45)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 4

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,84	Borsa di Palermo	624,82
» Firenze	624,82	» Roma	624,82
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,84	» Trieste	624,84
» Napoli	624,825	» Venezia	624,84

Media dei titoli del 5 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,45
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	98,90
Redimibile 3,50 % 1934	71,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,70
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,10
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 5 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,83

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura latina presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « lingua e letteratura latina », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(46)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, è vacante la cattedra di « scienza delle finanze e diritto finanziario » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(47)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1950, registro n. 43 Interno, foglio n. 140, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Genova di un mutuo di L. 320.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5568)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a quarantaquattro posti di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione dei ruoli degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, che apporta modificazioni al ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apportano aumenti al ruolo organico degli ufficiali suddetti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire duecento dei posti disponibili, di cui, sessantasette nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, quarantaquattro nel grado di tenente e ottantanove nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantaquattro posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare:

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del Servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito, dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'Esercito;

i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti alla Marina militare, i tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo piloti e commissariato;

i tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Sezione ufficiali corredate dai relativi documenti, dovranno essere presentate o dovranno pervenire esclusivamente alle prefetture delle rispettive Provincie entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28;

2) nulla osta per l'ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 24, da parte dell'Amministrazione di provenienza, con l'attestazione che il candidato non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare o di epurazione;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dal Comando a cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto ed il possesso della statura non inferiore a m. 1,68;

4) copia dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato e con annotazione delle eventuali benemerenze belliche (bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio);

5) certificato dell'autorità militare competente, in carta da bollo da L. 24, comprovante le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia, in bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e che dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

7) fotografia recente, a completa statura, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la prescritta marca da bollo da L. 32;

8) ogni altro documento, che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse, atto a comprovare il possesso di titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, di benemerenze civili e militari, nonchè l'eventuale diritto alle preferenze in caso di parità di merito, previste dalle disposizioni in vigore.

I titoli di studio debbono essere prodotti in originale o in copia notarile debitamente legalizzati (non sono validi semplici certificati).

L'iscrizione a Facoltà universitaria deve essere comprovata da certificato attestante gli esami sostenuti con la votazione riportata; i certificati non debbono essere di data anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

I servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni statali devono risultare dalle copie dei relativi stati di servizio, con le indicazioni dei giudizi annuali di qualifica (bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio).

La qualifica di invalido di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione o dal modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La qualifica di orfano di guerra e di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra, o di figlio di invalido o di mutilato di guerra e per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra deve risultare da certificato, in carta da bollo da L 24, da rilasciarsi dalle competenti autorità.

La qualifica di ex combattente deve risultare, oltre che dallo stato di servizio militare, anche dalla prescritta dichiarazione integrativa attestante il periodo effettivamente prestato in reparti operanti (bollo da L. 24). Le dichiarazioni non compilate nella forma prescritta non saranno ritenute valide.

Gli ex prigionieri devono comprovare tale qualità con dichiarazione da rilasciarsi dalle competenti autorità, attestante il periodo di prigionia e che gli interessati sono stati giudicati, all'atto del rimpatrio, favorevolmente dalle apposite Commissioni.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, da rilasciarsi dalle autorità competenti, in cui sia specificato il periodo di deportazione.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità secondo le disposizioni vigenti.

I documenti che attestano la qualità di ex combattente e le altre qualità cui sono estesi i benefici previsti per i combattenti, debbono contenere altresì espressa dichiarazione, da parte delle autorità competenti al rilascio, che gli interessati non si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per l'esclusione dal diritto ai benefici predetti.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate da notaio, devono essere comprovate le concessioni delle medaglie al valor militare ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Tutti i predetti documenti devono essere rilasciati in competente bollo.

I documenti obbligatori di cui ai numeri 1), 6) e 7), e quelli facoltativi ove occorre, debbono essere debitamente legalizzati. Per i certificati del Sindaco di Roma e dei notai del Distretto notarile di Roma non occorrono legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio

Anche tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altra causa o per partecipazione a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è inappellabile.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice di cui all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

La predetta Commissione, previo esame dei singoli titoli di ciascun candidato, formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi.

A parità di voti saranno osservati, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a tre mesi, presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I tenenti in esperimento, che non conseguiranno l'idoneità al termine del predetto corso, saranno restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza.

I predetti vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso d'istruzione di cui sopra, verranno sottoposti a cura del Comando della Scuola allievi ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a visita medica di accertamento definitivo al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

Art. 9.

L'anzianità assoluta di nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo sarà determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a tenente di pubblica sicurezza in esperimento.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che verrà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10.

Ai tenenti assunti in via di esperimento sarà attribuito, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, il trattamento economico in godimento nel Corpo di provenienza.

Allorchè nominati tenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo spetterà loro il trattamento economico continuativo previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 11.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1950

p. *Il Ministro*: Bubbio

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1950
Registro Interno n. 44, foglio n. 109. — Villa

(5547)

REGIONE TRENTINO ALTO - ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio di Flavon

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio di Flavon ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 10 agosto 1950, n. 17683/III.a, ed hanno indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, interpellate, la signorina Lazzeri Erina ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Lazzeri Erina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta consorziale di Flavon ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 12 dicembre 1950

(5408) *Il Commissario del Governo*: Bisia

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria del concorso a un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1947, n. 37145, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità pubblica n. 57556/20400.12.26 del 24 novembre 1948; numero 50833/20400.12.26 del 2 marzo 1949; n. 55170/20400.12.26 del 12 novembre 1949; n. 60328/20400.12.26 del 27 marzo 1950, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso innanzi indicato;

Esaminati i verbali delle sedute tenute dalla predetta Commissione e constatata la regolarità del procedimento seguito;

Constatato che agli esami del concorso in premessa si è presentato un solo candidato, il dott. Mosca Amerigo, e, che pertanto la Commissione giudicatrice non ha dovuto compilare alcuna graduatoria;

Visti gli articoli 85 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e 23, 74, 75 e 81 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono approvati i risultati del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo, rassegnati dalla Commissione giudicatrice in premessa indicata, per i quali il dott. Mosca Amerigo viene dichiarato idoneo al posto messo a concorso con punti 64,44/150, di cui punti 7,25/75 per i titoli e punti 57,19/75 per le prove d'esame.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della locale Amministrazione provinciale.

Cuneo, addì 22 novembre 1950

Il prefetto: Gloria

(5336)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.